

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
Renzo TESTOLIN

IL DIRIGENTE ROGANTE
Massimo BALESTRA

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione è in pubblicazione all'albo dell'Amministrazione regionale dal _____ per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 23 luglio 2010, n 25.

Aosta, li

IL DIRIGENTE
Massimo BALESTRA

Verbale di deliberazione adottata nell'adunanza in data 29 aprile 2024

In Aosta, il giorno ventinove (29) del mese di aprile dell'anno duemilaventiquattro con inizio alle ore otto e cinque minuti, si è riunita, nella consueta sala delle adunanze sita al secondo piano del palazzo della Regione - Piazza Deffeyes n.1,

LA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA

Partecipano alla trattazione della presente deliberazione :

Il Presidente della Regione Renzo TESTOLIN

e gli Assessori

Luigi BERTSCHY - Vice-Presidente

Marco CARREL

Luciano CAVERI

Giulio GROSJACQUES

Davide SAPINET

Si fa menzione che gli Assessori Jean-Pierre GUICHARDAZ e Carlo MARZI sono assenti.

Svolge le funzioni rogatorie il Dirigente della Struttura provvedimenti amministrativi, Sig. Massimo BALESTRA

È adottata la seguente deliberazione:

N. **463** OGGETTO :

APPROVAZIONE, SU PROPOSTA DELL'ENTE DI GOVERNO DI AMBITO (EGA), DELL'AGGIORNAMENTO DEI CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DEL SISTEMA IDRICO INTEGRATO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 7, COMMA 2, DELLA L.R. 7/2022, NELL'AMBITO DELLA CONVERGENZA VERSO IL METODO TARIFFARIO IDRICO MTI-4.

LA GIUNTA REGIONALE

- vista la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000;
- richiamato il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), e, in particolare:
 - l'articolo 141, comma 2, che dispone che: *“Il servizio idrico integrato è costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili di fognatura e di depurazione delle acque reflue, e deve essere gestito secondo principi di efficienza, efficacia ed economicità, nel rispetto delle norme nazionali e comunitarie.”*;
 - l'articolo 154, che dispone le modalità per la determinazione della tariffa del servizio idrico integrato;
- richiamate le deliberazioni della Giunta regionale:
 - n. 4149 in data 2 dicembre 2005, recante: *“Applicazione della legge regionale n. 27/1999 e successive integrazioni e modificazioni – Approvazione del metodo per la definizione delle componenti di costo per la determinazione della tariffa del servizio idrico integrato. “, con particolare riferimento all'articolo 5 recante “tariffa del sistema idrico integrato”*;
 - n. 841 in data 28 agosto 2020, recante: *“Determinazione delle componenti tariffarie per finanziare la promozione della qualità contrattuale dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione, al pagamento del bonus sociale idrico. Istituzione e approvazione della componente perequativa per il potenziamento delle infrastrutture idriche, fognarie e di depurazione. Approvazione delle modalità amministrative e contabili per la gestione dei relativi fondi istituiti presso il BIM”*;
- richiamata la legge regionale 30 maggio 2022, n. 7 (*Nuova disciplina dell'organizzazione del servizio idrico integrato. Modificazioni alla legge regionale 7 dicembre 1998, n.54, alla legge regionale 30 marzo 2015, n. 4, e alla legge regionale 22 dicembre 2021, n. 35*), emanata in attuazione della competenza primaria della Regione *“in materia di organizzazione del servizio idrico comprensiva [...] dell'individuazione dei criteri di determinazione delle tariffe ad esso inerenti che ne costituiscono il corrispettivo”*, che deve essere esercitata *“nel rispetto dei principi europei e statali vigenti in materia”*, con la necessità di *“conformarsi alle direttrici della metodologia tariffaria statale”* (cfr. sentenze Corte costituzionale, nn. 142/2015 e 187/2020), e, in particolare:
 - l'articolo 2, comma 1, che dispone che: *“La Regione esercita le proprie attribuzioni in materia di pianificazione dell'uso della risorsa idrica e di tutela della stessa, ivi compresa l'individuazione dei criteri per la determinazione delle tariffe a esso inerenti in conformità alle direttrici della metodologia statale”*;
 - l'articolo 5, comma 1, che individua come ente di governo d'ambito (EGA) il Consorzio dei Comuni della Valle d'Aosta ricadenti nel Bacino imbrifero della Dora Baltea (BIM) che esercita le funzioni di governo del sistema idrico integrato sull'intera Regione, con il compito, tra gli altri, alla lettera h) di *“approvare la tariffa”* e alla lettera i) di *“tenere i rapporti con l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA)”*;
 - l'articolo 7, comma 2, il quale stabilisce che: *“La Giunta regionale, su proposta dell'EGA e previo parere delle Commissioni consiliari competenti, definisce, con propria deliberazione, i criteri per la determinazione delle tariffe del ciclo idrico relativi all'acquedotto, alla fognatura e alla depurazione delle acque reflue, comprensivi delle componenti tariffarie aggiuntive, tenuto conto della qualità della risorsa idrica e del servizio fornito, della copertura dei costi diretti*

d'investimento e di esercizio, nel rispetto dei principi eurounitari, delle direttrici della normativa tariffaria statale e del sistema regolatorio definito da ARERA.”;

- l'articolo 12, comma 3, secondo cui: *“Fino all'aggiornamento dei criteri per la determinazione delle tariffe e all'approvazione del Piano economico-finanziario di cui all'articolo 7, commi 2 e 3, restano in vigore le disposizioni tariffarie stabilite ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 8 settembre 1999, n. 27 (Disciplina dell'organizzazione del servizio idrico integrato).”;*
- richiamate le deliberazioni:
 - n. 4 in data 28 giugno 2022 dell'assemblea dell'EGA, con la quale è stato approvato il Piano d'ambito del servizio idrico integrato della Valle d'Aosta, comprensivo del Piano economico finanziario;
 - n. 64/2023/R/IDR del 21 febbraio 2023 di ARERA, recante *“Avvio di procedimento per la definizione del metodo tariffario idrico per il quarto periodo regolatorio (MTI-4)”;*
- richiamate le note:
 - prot. n. 5984/TA del 13 agosto 2021, sottoscritta dal Presidente della Regione, con la quale la Struttura tutela qualità delle acque ricordava all'EGA che *“la programmazione 2021/27 individua tra le c.d. “condizioni abilitanti” anche quella relativa alla piena applicazione del Servizio idrico integrato [...]”;*
 - prot. n. 3961/TA in data 25 maggio 2023, con la quale l'EGA ha trasmesso la proposta di metodo tariffario idrico della Regione autonoma Valle d'Aosta, denominato “MTI-VDA”, *“per i successivi adempimenti di cui all'art. 7, comma 2, della l.r. 7/2022”* con i seguenti allegati:
 - Deliberazione dell'assemblea dei Sindaci n. 8 in data 23 maggio 2023;
 - Relazione sulla proposta di metodo tariffario idrico per la Regione;
 - Allegato 1 - Proposta di metodo tariffario idrico per la Regione autonoma Valle d'Aosta MTI – VdA;
 - Allegato 2 - Proposta di definizione delle componenti tariffarie aggiuntive per la Regione autonoma Valle d'Aosta;
 - Allegato 3 – Proposta dei valori delle componenti tariffarie aggiuntive per la Regione autonoma Valle d'Aosta;
 - le note prot. nn. 4730/TA in data 21 giugno 2023 e 6416/TA in data 25 agosto 2023, con le quali la Struttura tutela qualità delle acque ha chiesto all'EGA gli elementi conoscitivi necessari ad accertare che la proposta del metodo tariffario trasmessa con nota 3961/2023 possa essere adottata dalla Regione nel rispetto dell'articolo 7, comma 2, della citata l.r. 7/2022, e i riscontri pervenuti dall'EGA con note prot. nn. 5075/TA in data 5 luglio 2023 e 7686/TA in data 17 ottobre 2023;
 - prot. n. 6890/TA in data 13 settembre 2023, con la quale l'EGA ha chiesto ad ARERA *“la disponibilità ad un incontro per avviare un tavolo di confronto sulle tematiche concernenti il servizio idrico integrato nella Regione autonoma Valle d'Aosta, in particolare sulla proposta di metodo tariffario idrico, in modo da addivenire in tempi quanto più celeri alla revisione dell'attuale metodo tariffario, una delle condizioni peraltro necessarie per accedere a fonti di finanziamento esogene, utili a migliorare il servizio idrico nell'intero territorio regionale”*, trasmettendo, in allegato, la proposta di metodo tariffario denominata “MTI-VDA”;

- prot. n. 6960/TA in data 15 settembre 2023, con la quale l'EGA ha comunicato alla Regione che *“nell’ottica di leale collaborazione istituzionale – il BIM, come concordato in sede di riunione, con nota prot. 3240 in data 13 c.m., ha richiesto un incontro con ARERA che preveda, in particolare, un’interlocuzione circa la proposta di metodo tariffario idrico inoltrato in allegato alla nota inviata all’Autorità”*;
- prot. n. 8146/TA in data 3 novembre 2023, con la quale l'EGA, nell'ambito del procedimento per la definizione del metodo tariffario idrico per il quarto periodo regolatorio (MTI-4), ha rappresentato ad ARERA *“la specifica situazione della Regione autonoma Valle d’Aosta con particolare riferimento al meccanismo di convergenza per la fase di “strutturazione” del gestore unico dell’ATO Valle d’Aosta”*, e:
 - ha comunicato l'intenzione di *“partecipare alla consultazione avviata da ARERA al fine di condividere alcuni passaggi fondamentali nel processo di riorganizzazione del servizio idrico integrato (SII) nella nostra Regione”*;
 - auspicava *“al fine di poter fare riferimento ad una esplicita previsione dello schema del metodo MTI-4 l’inserimento di una specifica disposizione nel metodo stesso che preveda l’adozione di uno schema di convergenza per la Regione autonoma Valle d’Aosta coerente con le direttrici nazionali, capace di cogliere le specificità di tale periodo transitorio e del contesto locale, per favorire la rapida ed efficace operatività del gestore”*;
- prot. n. 4192 in data 12 dicembre 2023, con la quale l'EGA ha trasmesso ad ARERA *“lo “schema regolatorio di convergenza per il periodo di strutturazione del gestore” predisposto da questo EGA, in attuazione dell’art. 7, comma 2 della l.r. 7/2022, per la Regione autonoma Valle d’Aosta, aggiornato alle disposizioni dell’MTI-4”*, precisando che *“Tale metodologia di convergenza presenta un grado di complessità e allineamento alle previsioni regolatorie degli schemi regolatori “standard” dell’MTI-4 già superiore a quello previsto da ARERA nello schema di convergenza”*, anticipando che tale schema regolatorio di convergenza *“così come previsto nella l.r. 7/2022, dovrà essere, ad ogni modo, approvato dalla Giunta regionale.”*;
- prot. n. 9510 in data 22 dicembre 2023, trasmessa ad ARERA, con la quale il Presidente e l'Assessore alle Opere pubbliche, del territorio e dell'ambiente della Regione, facendo seguito alle interlocuzioni intercorse nei mesi precedenti e alla partecipazione, da parte dell'EGA regionale, alla consultazione avviata per la definizione del metodo tariffario idrico per il quarto periodo regolatorio (MTI-4), di cui alla nota 4192/2023, *“considerate le specificità del territorio valdostano e le competenze legislative e amministrative, che, proprio in ragione di tali specificità, lo Statuto speciale assegna alla Regione in materia di servizio idrico”*, ha chiesto *“di voler valutare l’esperto inserimento, nella deliberazione di prossima approvazione dell’MTI-4, di una specifica disposizione che preveda l’adozione, da parte della Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste, dello schema regolatorio di convergenza, come proposto nell’ambito della consultazione”*;
- richiamata la deliberazione 28 dicembre 2023 di ARERA n. 639/2023/R/IDR, recante *“Approvazione del metodo tariffario idrico per il quarto periodo regolatorio (MTI-4)”*, corredata del proprio Allegato A (Metodo tariffario idrico 2024-2029 – MTI-4 – Schemi regolatori) che, richiamata, tra le altre, la deliberazione dell'ARERA del 28 settembre 2017, 665/2017/R/IDR, avente ad oggetto *“Approvazione del testo integrato corrispettivi servizi idrici (TICSI), recante i criteri di articolazione tariffaria applicata agli utenti”*, dispone:
 - all'articolo 1 (Ambito di applicazione), comma 1.3 che *“Nelle Regioni a statuto speciale che avessero eventualmente legiferato in materia di criteri per la determinazione delle tariffe del servizio idrico integrato trovano applicazione le “direttrici” della metodologia tariffaria statale, come individuate all’Articolo 11 del presente provvedimento.”*;

- all'articolo 11 (Direttrici della metodologia statale), comma 11.1, lettera d), che: *“Alle condizioni di cui al comma 10.2 per il ricorso a regole semplificate (regole che, per le Regioni a statuto speciale che avessero eventualmente legiferato in materia di criteri per la determinazione delle tariffe del servizio idrico integrato, possono essere anche diverse o ulteriori rispetto a quanto previsto all’Articolo 32 dell’Allegato A) da applicarsi per un periodo limitato e predefinito”*;
- richiamate le note:
 - prot. n. 219 in data 12 gennaio 2024, con la quale l’EGA, richiamando la richiesta formulata ad ARERA di *“prevedere una specifica disposizione nel metodo che consentisse l’adozione di uno schema di convergenza per la nostra Regione”* e considerando che nell’articolo 11 “Direttrici della metodologia statale” della deliberazione ARERA 639/2023/R/IDR è stata aggiunta la sopra richiamata direttrice d), ha evidenziato che ciò *“consentirebbe alla nostra Regione di utilizzare uno schema di convergenza (quindi un metodo tariffario) differente o ulteriore rispetto a quello deliberato da ARERA all’art. 32 dell’Allegato A, dell’MTI-4”*;
 - prot. n. 388 in data 29 gennaio 2024, trasmessa alla Regione - per gli adempimenti previsti dall’articolo 7, comma 2, della l.r. 7/2022 - e ad ARERA, con la quale l’EGA ha fornito informazioni circa il percorso intrapreso a seguito dell’approvazione della deliberazione ARERA 639/2023/R/IDR e i criteri conseguentemente utilizzati per la definizione delle tariffe del ciclo idrico, ai sensi degli articoli 10 e 11.1 della sopramenzionata deliberazione, inviando la *“Proposta di schema regolatorio di convergenza per la Regione autonoma Valle d’Aosta”*, approvata dall’Assemblea dei Sindaci con deliberazione n. 3 in data 25 gennaio 2024, allegate parimenti alla presente proposta di deliberazione, rispettivamente, come allegato 1 e 2, e di essa parti integranti e sostanziali;
 - prot. n. 977 in data 7 febbraio 2024, trasmessa dall’EGA alla Regione, con la quale, facendo riferimento alla sua precedente nota prot. 388/2024, ha ulteriormente precisato, avuto riguardo al contenuto dispositivo di cui all’articolo 11.1, lettera d), della deliberazione ARERA, *“la sussistenza, per l’ATO Valle d’Aosta, dei presupposti di cui all’art. 10.2 dell’MTI-4 in quanto le attuali gestioni salvaguardate, a fronte comunque di forti disomogeneità, si caratterizzano, in particolare, per un’incompletezza informativa ai fini tariffari”*, rappresentando, inoltre, *“che le attuali gestioni in economia salvaguardate, sono “fatte salve”, ai sensi del comma 2bis dell’art. 147 del d.lgs. 152/2006, fino al passaggio al gestore unico. Inoltre, il gestore unico d’ambito dell’ATO è stato individuato solamente a partire dal 2022”*;
- considerata, pertanto, la necessità di definire, con propria deliberazione l’aggiornamento dei *“criteri per la determinazione delle tariffe del ciclo idrico relativi all’acquedotto, alla fognatura e alla depurazione delle acque reflue, comprensivi delle componenti tariffarie aggiuntive”* ai sensi dell’articolo 7 della l.r. 7/2022 che richiama il *“rispetto dei principi eurounitari, delle direttrici della normativa tariffaria statale e del sistema regolatorio definito da ARERA”*, stabilendo che l’EGA, anche ai sensi di quanto previsto dall’articolo 5, comma 1, della medesima l.r. 7/2022, trasmetta la presente deliberazione ad ARERA;
- considerato, inoltre, sulla base dell’istruttoria degli uffici competenti:
 - che la direttrice di cui all’articolo 11.1, lettera d), della deliberazione 639/2023/R/IDR, come anche evidenziato dall’EGA nella nota del 17 ottobre 2023 n. 7686/TA, risponde alle richieste formulate dall’EGA e dalla Regione, nell’ambito della consultazione aperta a tutti gli stakeholders sul nuovo metodo nazionale (MTI-4);

- che la “*Proposta di schema regolatorio di convergenza per la Regione autonoma Valle d’Aosta*”, definita ai sensi della stessa direttrice e in coerenza con l’indicazione fornita da ARERA, si configura, come anche evidenziato dall’EGA nella nota del 17 ottobre 2023 n. 7686/TA, quale “*utilizzo da parte della Regione di un metodo alternativo a quello nazionale, trattandosi di una fase pre-regolatoria*”;
 - che sussiste il rispetto delle condizioni di cui al comma 10.2 della deliberazione ARERA 639/2023/R/IDR del 28 dicembre 2023, evidenziate nella citata nota dell’EGA 977/2024, previste per il legittimo ricorso alle regole semplificate di cui all’articolo 11.1, lettera d), della medesima deliberazione, “*da applicarsi per un periodo limitato e predefinito*”;
 - che l’EGA, per quanto concerne la definizione dell’articolazione tariffaria da applicarsi all’utenza, “*ha ritenuto opportuno utilizzare la Deliberazione ARERA 665/2017/R/idr – Testo Integrato Corrispettivi Servizi Idrici TICSP*”, richiamata dalla stessa Deliberazione ARERA 639/2023/R/IDR;
- dato atto che l’Assemblea dell’EGA con deliberazione 3/2024 ha approvato uno schema regolatorio di convergenza secondo il combinato disposto degli articoli 10.2. e 11.1, lettera d), della deliberazione ARERA 639/2023/R/IDR;
 - ritenuto, pertanto, di approvare l’allegato documento concernente l’aggiornamento dei criteri per la determinazione delle tariffe del ciclo idrico relativi all’acquedotto, alla fognatura e alla depurazione delle acque reflue di cui alla “*Proposta di Schema regolatorio di convergenza per la Regione autonoma Valle d’Aosta*”, trasmessa dall’EGA con nota prot. 388/2024, da applicare in coerenza con i contenuti della deliberazione ARERA 639/2023/R/IDR;
 - richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1558 in data 28 dicembre 2023, concernente l’approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio e del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2024/2026 e delle connesse disposizioni applicative, come da ultimo adeguati con deliberazione della Giunta regionale n. 296 in data 25 marzo 2024;
 - preso atto del parere favorevole sulla proposta della presente deliberazione espresso in data 23 aprile 2024 dal Consiglio permanente degli enti locali, ai sensi dell’articolo 65, comma 2, lettera d), della l.r. 54/1998;
 - preso atto del parere favorevole sulla proposta della presente deliberazione espresso in data 24 aprile 2024 dalle Commissioni consiliari competenti, ai sensi dell’articolo 7, comma 2, della l.r. 7/2022;
 - visto il parere favorevole di legittimità sulla proposta della presente deliberazione rilasciato dal dirigente della Struttura tutela qualità delle acque, ai sensi dell’articolo 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22;
 - su proposta dell’Assessore alle opere pubbliche, territorio e ambiente, Davide Sapinet;
 - ad unanimità di voti favorevoli,

D E L I B E R A

- 1) per le motivazioni di cui in premessa, di approvare, ai sensi dell’articolo 7 della l.r. 7/2022, l’allegato documento concernente l’aggiornamento dei criteri per la determinazione delle tariffe del ciclo idrico relativi all’acquedotto, alla fognatura e alla depurazione delle acque reflue proposti da

EGA nella “*Proposta di Schema regolatorio di convergenza per la Regione autonoma Valle d’Aosta*”, con deliberazione n. 3/2024, approvata dalla relativa Assemblea dell’EGA, da applicare in coerenza con i contenuti della deliberazione ARERA 639/2023/R/IDR;

- 2) di stabilire che l’EGA, anche ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera i), della l.r. 7/2022, trasmetta la presente deliberazione ad ARERA;
- 3) di stabilire che la presente deliberazione sia pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Autonoma Valle d’Aosta;
- 4) di dare atto che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio della Regione.



ALLEGATO 1

PROPOSTA DI SCHEMA REGOLATORIO DI CONVERGENZA

PER LA

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

- Periodo di strutturazione del gestore unico d'ambito -

MTI - VdA



INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI	3
<i>Articolo 1 - Definizioni</i>	<i>3</i>
<i>Articolo 2 - Regolazione tariffaria applicabile</i>	<i>10</i>
TITOLO II - MOLTIPLICATORE TARIFFARIO E VINCOLO AI RICAVI	11
<i>Articolo 3 - Moltiplicatore tariffario</i>	<i>11</i>
<i>Articolo 4 - Vincolo riconosciuto ai ricavi del gestore</i>	<i>12</i>
<i>Articolo 5 - Adeguamento monetario</i>	<i>12</i>
TITOLO III - COSTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI.....	14
<i>Articolo 6 - Costi delle immobilizzazioni riconosciuti in tariffa</i>	<i>14</i>
<i>Articolo 7 - Valore delle immobilizzazioni del gestore del SII</i>	<i>14</i>
<i>Articolo 8 - Capitale investito netto del gestore del SII</i>	<i>16</i>
<i>Articolo 9 - Ammortamento delle immobilizzazioni del gestore del SII</i>	<i>18</i>
<i>Articolo 10 - Oneri finanziari del gestore del SII</i>	<i>21</i>
<i>Articolo 11 - Oneri fiscali del gestore del SII</i>	<i>22</i>
TITOLO IV - FONDO NUOVI INVESTIMENTI	23
<i>Articolo 12 - Destinazione del Fondo nuovi investimenti</i>	<i>23</i>
<i>Articolo 13 - Componenti del Fondo nuovi investimenti</i>	<i>23</i>
TITOLO V - COSTI OPERATIVI	24
<i>Articolo 14 - Determinazione dei costi operativi riconosciuti in tariffa</i>	<i>24</i>
<i>Articolo 15 - Costi operativi endogeni</i>	<i>24</i>
<i>Articolo 16 - Costi operativi aggiornabili</i>	<i>25</i>
<i>Articolo 17 - Costi dell'energia elettrica</i>	<i>26</i>
<i>Articolo 18 - Costi degli acquisti all'ingrosso</i>	<i>26</i>
<i>Articolo 19 - Costi per lo smaltimento dei fanghi da depurazione</i>	<i>27</i>
<i>Articolo 20 - Altre componenti di costo operativo</i>	<i>27</i>
<i>Articolo 21 - Costi operativi previsionali per cambiamenti sistematici</i>	<i>29</i>
TITOLO VI - COSTI AMBIENTALI E DELLA RISORSA	30



<i>Articolo 22 - Componente a copertura dei costi ambientali e della risorsa</i>	30
TITOLO VII - SOSTENIBILITÀ FINANZIARIA EFFICIENTE.....	31
<i>Articolo 23 - Componenti a conguaglio inserite nel VRG.....</i>	31
<i>Articolo 24 - Conguaglio su volumi e tariffe.....</i>	31
<i>Articolo 25 - Conguaglio dei costi dell'energia elettrica.....</i>	32
<i>Articolo 26 - Conguaglio dei costi per acquisti all'ingrosso</i>	32
<i>Articolo 27 - Conguaglio su altre componenti di costo.....</i>	32
<i>Articolo 28 - Valore residuo del gestore del SII.....</i>	33



TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - *Definizioni*

1.1 Ai fini dell'interpretazione e dell'applicazione delle disposizioni contenute nel provvedimento di cui il presente allegato costituisce parte integrante e sostanziale, si applicano le seguenti definizioni:

- **Acquedotto** è l'insieme delle infrastrutture di captazione, adduzione, potabilizzazione e distribuzione;
- **Adduzione** è l'insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione, nonché di ricerca e controllo delle perdite, delle reti necessarie a rendere disponibile l'acqua captata per la successiva fase di distribuzione e/o potabilizzazione, nonché eventualmente la gestione delle centrali di sollevamento, delle torri piezometriche, dei serbatoi di carico e di compenso;
- **Altre attività idriche** è l'insieme delle attività attinenti ai servizi idrici, ivi incluse quelle relative ad obiettivi di sostenibilità energetica ed ambientale, diverse da quelle comprese nel SII; in particolare:
 - a) lo svolgimento di altre forniture idriche, quali la vendita, con infrastrutture dedicate, di acqua non potabile o ad uso industriale, agricolo o igienico- sanitario, il trasporto e la vendita di acqua con autobotte o altri mezzi su gomma per le situazioni non emergenziali, l'installazione e gestione di "case dell'acqua", l'installazione e gestione di bocche antincendio, il riuso delle acque di depurazione;
 - b) lo svolgimento di altre attività di raccolta e trattamento reflui, quali la gestione di fognature industriali con infrastrutture dedicate, lo spurgo di pozzi neri, il trattamento di percolati da discarica, il trattamento di rifiuti liquidi o bottini;
 - c) l'esecuzione di lavori conto terzi per la realizzazione di infrastrutture del servizio idrico integrato, che consiste nelle operazioni di realizzazione di infrastrutture del servizio idrico integrato per conto di un altro soggetto, che ha iscritto a patrimonio tali infrastrutture;
 - d) lo svolgimento di altri lavori e servizi conto terzi, attinenti o collegati o riconducibili ai servizi idrici, indipendentemente dal



fatto che siano prestate per un soggetto che non gestisce servizi idrici, come la realizzazione e/o manutenzione degli impianti a valle dei misuratori, la pulizia fontane, la lettura dei contatori divisionali all'interno dei condomini, l'istruttoria e sopralluogo per rilascio/rinnovo autorizzazioni allo scarico e per il rilascio pareri preventivi per impianti fognari privati, l'istruttoria, il collaudo e rilascio parere tecnico di accettabilità per opere di urbanizzazione e di allacciamento realizzate da terzi, le analisi di laboratorio, la progettazione e l'engineering e altri lavori e servizi similari;

- e) la riscossione comprende le attività di riscossione e riparto della tariffa da parte del gestore di acquedotto nel caso in cui il servizio idrico integrato sia gestito separatamente ai sensi dell'articolo 156 del d.lgs. 152/06;
 - f) il recupero di energia - elettrica e termica - e di materie prime mediante impianti o specifici trattamenti integrati nelle infrastrutture idriche, nonché la diffusione di energia da fonti rinnovabili per l'alimentazione degli impianti del servizio idrico integrato;
- **Altri corrispettivi ai proprietari (AC_p)** è il valore a moneta corrente dei canoni connessi alla stipula di taluni contratti di finanziamento (tipo contratti di locazione finanziaria di opere di pubblica utilità) nella misura in cui i citati canoni risultino complessivamente inferiori a quanto ritenuto ammissibile, a parità di spesa per investimenti, dalla regolazione e a condizione che: *i)* gli interventi oggetto di tali contratti siano inseriti nell'ambito della programmazione approvata dal competente Ente di governo dell'ambito; *ii)* sia possibile controllare l'effettiva consistenza della spesa per investimento nell'ambito della nota integrativa al bilancio del gestore;
 - **Ambito Territoriale Ottimale (ATO o Ambito)** è costituito dal territorio della Regione autonoma Valle d'Aosta, ai sensi dell'art. 3 della L.R. 30 maggio 2022, n. 7;
 - **Autorità di regolazione a livello nazionale** è l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA);
 - **Bacino tariffario** è il territorio nel quale sono applicati i medesimi livelli e la medesima struttura tariffaria agli utenti finali;



- **Captazione** è l'insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione delle infrastrutture necessarie per l'approvvigionamento diretto d'acqua da sorgenti, da acque superficiali (fiumi, laghi, ecc.) o da acque sotterranee (pozzi, trincee, ecc.);
- **Carta dei servizi** è il documento, adottato in conformità alla normativa in vigore, in cui sono specificati i livelli di qualità attesi per i servizi erogati e le loro modalità di fruizione, incluse le regole di relazione tra utenti e gestore del SII;
- **Common carriage** è l'uso condiviso di un'infrastruttura idrica gestita da un soggetto non regolato, diverso dal grossista, per fornire acqua e/o servizi di fognatura e depurazione anche ad altre tipologie di utenti non soci;
- **Convenzione di gestione** è il documento, adottato in conformità alla normativa in vigore, che regola i rapporti tra l'Ente di Governo dell'ambito e il gestore del SII;
- **Costi ambientali (EnvC)** sono la valorizzazione economica dalla riduzione e/o alterazione delle funzionalità proprie degli ecosistemi acquatici (ritenzione idraulica, laminazione delle piene, abbattimento dei nutrienti, fitodepurazione, ricarica della falda, ecc., come enucleate dal decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, 24 febbraio 2015, n. 39), tali da danneggiare il funzionamento degli ecosistemi acquatici stessi e/o alcuni usi degli ecosistemi acquatici e/o il benessere derivante dal non-uso di una certa risorsa;
- **Costi della risorsa (ResC)** sono la valorizzazione economica delle mancate opportunità (attuali e future) imposte, come conseguenza dell'allocazione per un determinato uso di una risorsa idrica scarsa in termini quali-quantitativi, ad altri potenziali utenti della medesima risorsa idrica;
- **Depurazione** è l'insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane convogliate dalle reti di fognatura, al fine di rendere le acque trattate compatibili con il ricettore finale, comprese le attività per il trattamento



dei fanghi e le eventuali sezioni di recupero energetico e di materia;

- **Distribuzione e vendita di acqua potabile agli utenti finali** è l'insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione, nonché di ricerca e controllo perdite, delle infrastrutture, ivi inclusa la gestione delle centrali di sollevamento, delle torri piezometriche, dei serbatoi di carico e di compenso, necessarie alla fornitura di acqua agli utenti finali, inclusa la vendita forfetaria di acqua e le forniture temporanee, le forniture a fontane comunali e bocche antincendio, nonché la distribuzione e vendita di acqua non potabile ad uso industriale, agricolo o igienico-sanitario, qualora effettuata mediante l'utilizzo, anche parziale, delle medesime infrastrutture utilizzate per la distribuzione di acqua potabile; include inoltre l'attività di fatturazione e l'assistenza agli utenti e gestione dei reclami;
- **Ente di governo dell'ambito** è il Consorzio dei Comuni della Valle d'Aosta ricadenti nel Bacino imbrifero montano della Dora Baltea (BIM) ai sensi dell'art. 5 della L.R. 30 maggio 2022 n. 7;
- **Fase di strutturazione** è il periodo intercorrente fra l'affidamento al gestore unico dell'ATO Regione Valle d'Aosta e l'assunzione, da parte di quest'ultimo, di almeno l'80% della gestione del SII sul territorio regionale, misurata in termini di popolazione residente;
- **Fase di gestione a regime** decorre dal primo esercizio successivo all'assunzione, da parte del gestore unico dell'ATO Regione Valle d'Aosta, di almeno l'80% della gestione del SII sul territorio regionale, misurata in termini di popolazione residente;
- **Fognatura** è l'insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione, nonché di ricerca e controllo perdite, delle infrastrutture per l'allontanamento delle acque reflue urbane, costituite dalle acque reflue domestiche o assimilate, industriali, le acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia; comprende anche le reti di raccolta, i collettori primari e secondari, i manufatti di sfioro, gli emissari, i derivatori e le stazioni di sollevamento, fino alla sezione di depurazione;
- **Gestore** è il soggetto che gestisce il SII ovvero ciascuno dei singoli servizi che lo compongono in virtù di qualunque forma di titolo autorizzativo e



con qualunque forma giuridica in un determinato territorio, ivi inclusi i Comuni che li gestiscono in economia;

- **Gestore grossista** è il soggetto che eroga ad altri soggetti, diversi dagli utenti finali domestici, il servizio di captazione e/o adduzione e/o distribuzione e/o potabilizzazione e/o fornitura di acqua all'ingrosso e/o i servizi di fognatura e depurazione;
- **Misura** è l'insieme delle operazioni organizzative e gestionali finalizzate alla raccolta, all'elaborazione, anche informatica e telematica, alla messa a disposizione e all'archiviazione per 5 anni dei dati di misura volumetrici validati, relativi ai punti di consegna della risorsa idropotabile alle utenze, in ciascuna sezione di acquedotto, e dei dati di misura relativi ai punti di scarico degli utenti industriali; è inoltre comprensiva delle operazioni connesse agli interventi in loco sui misuratori, quali le operazioni di installazione e messa in servizio, manutenzione, verifica, adeguamento e rimozione, nonché della telegestione;
- **Mutui dei proprietari (MTp)** è il valore a moneta corrente delle rate dei mutui stipulati per il finanziamento delle infrastrutture del SII al cui rimborso ciascun Ente locale ha diritto in virtù della concessione in uso delle proprie infrastrutture;
- **Piano d'ambito** è il documento di pianificazione redatto ai sensi dell'art. 149 del d.lgs. 152/2006;
- **Piano economico finanziario (PEF)**, a norma dell'art. 149, c. 4, del d.lgs. 152/06, è il documento, approvato dall'Ente di governo dell'ambito, che prevede, con cadenza annuale, l'andamento dei costi di gestione e di investimento, nonché la previsione annuale dei proventi da tariffa, estesa a tutto il periodo di affidamento. Esso si compone del piano tariffario, del conto economico, del rendiconto finanziario e dello stato patrimoniale. Il PEF, così come redatto, consente il raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario e, in ogni caso, il rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità della gestione, anche in relazione agli investimenti programmati;
- **Piano tariffario** è la proiezione per tutto il periodo di affidamento, con



dettaglio annuale, delle componenti di costo ammesse nel VRG, ai sensi della presente deliberazione;

- **Poste rettificative** è la sommatoria delle seguenti voci di costo operativo, riferite alle attività afferenti al SII e alle altre attività idriche, anche per la quota parte inclusa negli accantonamenti di cui alle voci di bilancio B12) e B13):
 - accantonamenti e rettifiche in eccesso rispetto all'applicazione di norme tributarie;
 - rettifiche di valori di attività finanziarie;
 - costi connessi all'erogazione di liberalità;
 - costi pubblicitari e di marketing (incluse le imposte connesse);
 - oneri per sanzioni, penalità, risarcimenti automatici e simili;
 - oneri straordinari;
 - spese processuali in cui la parte è risultata soccombente;
 - perdite su crediti per la quota parte eccedente l'utilizzo del fondo;
 - costi di strutturazione dei progetti di finanziamento (non capitalizzati);
 - la voce A2) dei ricavi "Variazioni rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti";
 - la voce A3) dei ricavi "Variazioni dei lavori in corso su ordinazione";
 - la voce A4) dei ricavi "Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni" (inclusi costi del personale);
 - la voce di ricavo relativa a rimborsi e indennizzi (inclusi rettifiche o storni di costi già considerati nelle voci B7) e/o B14);

- **Potabilizzazione** è l'insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione delle infrastrutture necessarie per rendere l'acqua captata idonea al consumo umano, comprese le attività per il trattamento dei residui generati dalle fasi di potabilizzazione stesse, e per garantire un margine di sicurezza igienico-sanitaria all'acqua distribuita;

- **Programma degli interventi (PdI)**, a norma dell'art. 149, c. 3, del d.lgs. 152/06, è il documento, approvato dall'Ente di governo dell'ambito, che individua le opere di manutenzione straordinaria e le nuove opere da realizzare, compresi gli interventi di adeguamento di infrastrutture già esistenti, necessarie al raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio, nonché al soddisfacimento della complessiva domanda



dell'utenza. Il Pdl, commisurato all'intera gestione, specifica gli obiettivi da realizzare, indicando le infrastrutture a tal fine programmate e i tempi di realizzazione;

- **Proprietario** è, con riferimento ad un insieme di infrastrutture utilizzate nell'ambito del SII, il soggetto giuridico che ne ha iscritto il corrispondente valore nei conti patrimoniali;
- **Servizio Idrico Integrato (SII)** è costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e depurazione delle acque reflue, ovvero da ciascuno di suddetti singoli servizi, compresi i servizi di captazione e adduzione a usi multipli e i servizi di depurazione ad usi misti civili e industriali; include anche:
 - a) la realizzazione di allacciamenti idrici e fognari, che consistono nelle condotte idriche e fognarie derivate dalla principale e dedicate al servizio di uno o più utenti; include l'installazione dei relativi accessori, le separazioni di rete, la rimozione dei punti presa, la realizzazione di pozzetti di derivazione;
 - b) le attività di raccolta e allontanamento delle acque meteoriche e di drenaggio urbano mediante la gestione e manutenzione di infrastrutture dedicate (fognature bianche), incluse la pulizia e la manutenzione delle caditoie stradali; tuttavia, ai fini della determinazione dei corrispettivi, laddove non già incluse nel SII alla data di pubblicazione del presente provvedimento, dette attività sono da considerarsi incluse tra le "attività non idriche che utilizzano anche infrastrutture del servizio idrico integrato";
 - c) lo svolgimento di prestazioni e servizi accessori conto utenti, come l'attivazione, disattivazione e riattivazione della fornitura, la trasformazione d'uso, le volture, i subentri, la preparazione di preventivi, le letture una tantum, i sopralluoghi e le verifiche;
 - d) il trasporto e la vendita di acqua con autobotte o altri mezzi su gomma in caso di situazioni emergenziali;
- **Utente** è la persona fisica o giuridica, anche diversa dall'utente finale, che abbia stipulato un contratto di fornitura di uno o più servizi del SII a qualsiasi titolo, inclusa la rivendita del medesimo servizio ad altri soggetti;



- **Utente finale** è la persona fisica o giuridica che abbia stipulato un contratto di fornitura per uso proprio di uno o più servizi del SII;
- **Vendita all'ingrosso** è l'attività di cessione di acqua, potabile e non, e/o dei servizi di fognatura e/o di depurazione per conto di altri gestori del SII.

Articolo 2 - Regolazione tariffaria di convergenza applicabile

- 2.1 Le regole tariffarie per lo schema di convergenza per il SII, applicabili in ATO Regione Valle d'Aosta, sono definite nel presente provvedimento.
- 2.2 Lo schema di convergenza si applica per il gestore unico d'ambito, per la fase di strutturazione del gestore, come definita all'art. 1. Le gestioni salvaguardate dell'ATO Regione Valle d'Aosta, in fase di cessazione, non ancora subentrate nel gestore unico, continuano ad applicare il previgente metodo tariffario regionale.



TITOLO II - MOLTIPLICATORE TARIFFARIO E VINCOLO AI RICAVI

Articolo 3 - Moltiplicatore tariffario

3.1 In ciascun anno a è determinato il moltiplicatore tariffario base (ϑ^a), espresso con tre cifre decimali, pari a:

$$\vartheta^a = \frac{VRG^a}{\sum_u \text{tarif}_u^{\text{anno_base}} * (\text{vscal}_u^{a-1})^T + (\gamma * \text{MOL}_{AAI}^{a-1})}$$

dove:

- VRG^a è il vincolo riconosciuto ai ricavi del gestore del SII, come definito al successivo comma 4.1;
- $\sum_u \text{tarif}_u^{2023} * (\text{vscal}_u^{a-1})^T$ è il ricavo stimato del gestore del SII corrispondente alla sommatoria dei prodotti scalari, per ciascuna tipologia di utenti u , del vettore delle componenti tariffarie riferito all'anno 2023, per il trasposto del vettore delle variabili di scala effettivamente rilevate, riferito all'anno $(a - 1)$;
- γ è il coefficiente di *share* del margine generato dalle AAI, il cui valore è fissato dall'Ente di Governo d'ambito fra 0 e 1;
- MOL_{AAI}^{a-1} è il margine operativo lordo delle AAI, dato dalla differenza fra la somma delle voci A1 e A5 e la somma delle voci B6, B7, B8, B9, B11 e B14 del Conto Economico del comparto;
- *anno_base* è l'anno di riferimento

3.2 Il valore ϑ^a di cui al precedente comma 3.1 rispetta il seguente limite alla crescita:

$$\frac{\vartheta^a}{\vartheta^{a-1}} \leq (1 + rpi + K)$$

dove:

- rpi è il tasso di inflazione atteso definito da ARERA o, in mancanza, come pubblicato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) nel Documento di Economia e Finanza (DEF) o relativa nota di aggiornamento (NADEF) o documento equipollente per l'anno a ;
- K è il limite di prezzo, posto pari a 5%.



Articolo 4 - Vincolo riconosciuto ai ricavi del gestore

4.1 Il vincolo riconosciuto ai ricavi (VRG^a), in ciascun anno a è pari a:

$$VRG^a = Capex^a + FoNI^a + Opex^a + ERC^a + RC_{TOT}^a$$

dove:

- la componente $Capex^a$, definita secondo i criteri di cui al Titolo III, rappresenta i costi delle immobilizzazioni ed include gli oneri finanziari, gli oneri fiscali e gli ammortamenti;
- la componente $FoNI^a$, a sostegno degli obiettivi specifici e degli interventi che ne conseguono, è definita secondo i criteri di cui al Titolo IV;
- la componente $Opex^a$ è definita secondo i criteri di cui al Titolo V;
- ERC^a è la componente a copertura dei costi ambientali e della risorsa eccedenti rispetto a quelli già incorporati nelle precedenti componenti, come illustrato al successivo Titolo VI;
- RC_{TOT}^a è la componente a conguaglio relativa al vincolo ai ricavi del gestore dell'anno $(a - 1)$, definita al successivo Titolo VII.

Articolo 5 - Adeguamento monetario

- 5.1 Il tasso atteso di inflazione (rpi) impiegato per il calcolo del limite al moltiplicatore tariffario e del risultato ante imposte del gestore del SII (Rai^a), è, per ogni anno a , quello definito da ARERA o, in mancanza, risultante dal più recente Documento di Economia e Finanza (DEF) o sua Nota di Aggiornamento (NADEF) pubblicato dal MEF, o da documento equipollente.
- 5.2 Ai fini dell'aggiornamento dei costi operativi, il tasso di inflazione relativo all'anno a (I^t) è definito da ARERA o, in mancanza, quale variazione percentuale della media calcolata su 12 mesi dell'indice mensile Istat per le Famiglie di Operai ed Impiegati (FOI esclusi i tabacchi) nei mesi da luglio dell'anno $(a - 1)$ rispetto a giugno dell'anno successivo.
- 5.3 I deflatori degli investimenti fissi lordi sono calcolati utilizzando i dati Istat del Conto economico delle risorse e degli impieghi, e recepiscono, ove possibile, i valori fissati dall'Autorità di regolazione a livello nazionale.



- 5.4 Con proprio provvedimento, l'Ente di Governo d'ambito fissa i valori del tasso atteso di inflazione (r_{pi}), del tasso di inflazione e dei deflatori degli investimenti fissi lordi da utilizzarsi per la predisposizione tariffaria, recependo, ove possibile, i valori fissati da ARERA.



TITOLO III - COSTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI

Articolo 6 - Costi delle immobilizzazioni riconosciuti in tariffa

6.1 In ciascun anno a i costi delle immobilizzazioni sono pari a:

$$Capex^a = AMM^a + OF^a + OFisc^a$$

dove:

- AMM^a è la componente a copertura degli ammortamenti sulle immobilizzazioni iscritte nel patrimonio del gestore;
- OF^a è la componente a copertura degli oneri finanziari sulle immobilizzazioni iscritte nel patrimonio del gestore;
- $OFisc^a$ è la componente a copertura degli oneri fiscali del gestore;

6.2 Le immobilizzazioni del gestore del SII i cui valori sono considerati ai fini del presente metodo tariffario sono quelle in esercizio nell'anno $(a - 1)$, afferenti al SII ed alle AAI o strumentali allo svolgimento dei medesimi servizi e attività, ovvero oggetto di successivi interventi di sostituzione, ancorché non radiate e/o dismesse, per le quali il fondo di ammortamento non abbia già coperto alla medesima data il valore lordo delle stesse.

6.3 Sono incluse le immobilizzazioni in corso del gestore risultanti al 31 dicembre dell'anno $(a - 1)$, al netto dei saldi che risultino invariati da più di 4 anni. Sono escluse le immobilizzazioni non inserite nella linea produttiva o poste in stand-by.

Articolo 7 - Valore delle immobilizzazioni del gestore del SII

7.1 Per la determinazione del valore lordo delle immobilizzazioni del gestore del SII si fa riferimento al corrispondente costo storico di acquisizione al momento della sua prima utilizzazione, ovvero al costo di realizzazione delle stesse, come risultante dalle fonti contabili obbligatorie.

7.2 Dalla valorizzazione delle immobilizzazioni sono in ogni caso escluse le rivalutazioni economiche e monetarie, le altre poste incrementative non costituenti costo storico originario degli impianti, gli oneri promozionali, le

concessioni, ivi inclusi gli oneri per il rinnovo e la stipula delle medesime, gli avviamenti e le immobilizzazioni assimilabili, nonché gli eventuali incrementi patrimoniali corrispondenti agli oneri ed alle commissioni di strutturazione dei progetti di finanziamento.

7.3 Per ciascun anno a il valore lordo delle immobilizzazioni del gestore del SII è pari a:

$$IML^a = \sum_c \left[\sum_{t=2022}^{a-1} IP_{c,t} * dfl_t^a \right]$$

dove:

- $IP_{c,t}$ è il valore lordo delle immobilizzazioni appartenenti a ciascuna categoria c e iscritte a libro cespiti nell'anno t , determinato secondo i criteri di cui ai commi precedenti;
- dfl_t^a è il vettore che esprime il deflatore degli investimenti fissi lordi realizzati nell'anno t , con base 1 nell'anno a .

7.4 Il valore netto delle immobilizzazioni del gestore del SII riferito all'anno a (IMN^a) è pari a:

$$IMN^a = \sum_c \left[\sum_{t=2022}^{a-1} (IP_{c,t} * dfl_t^a - FA_{IP,c,t}^a) \right]$$

dove:

- $FA_{IP,c,t}^a$ è il valore del fondo ammortamento del gestore del SII riferito alle immobilizzazioni appartenenti a ciascuna categoria c e iscritte a patrimonio nell'anno t , definito come al successivo comma 7.5.

7.5 Per ciascun anno a il fondo ammortamento delle immobilizzazioni del gestore del SII (FA_{IP}^a) è pari a:

$$FA_{IP}^a = \sum_c \sum_{t=2022}^{a-1} AMM_{IP,c,t} * dfl_t^a$$

dove:

- $AMM_{IP,c,t}$ è la quota di ammortamento delle immobilizzazioni iscritte nel



patrimonio del gestore, calcolata sulla base delle vite utili utilizzate per la determinazione tariffaria della componente tariffaria AMM^a definita all'Articolo 9.

- 7.6 Eventuali immobilizzazioni di proprietà del gestore del SII, ad esso trasferite in forma gratuita, sono assimilate alle immobilizzazioni finanziate a fondo perduto e concorrono, con riferimento all'anno in cui sono state trasferite, alla determinazione del valore del contributo a fondo perduto di cui al comma 8.5.

Articolo 8 - Capitale investito netto del gestore del SII

- 8.1 Per ciascun anno a il capitale investito netto del gestore del SII (CIN^a), che non può assumere valore negativo, è pari a:

$$CIN^a = IMN^a + CCN^a + LIC^a - FAcc^a - FoNI_{non_inv}^a$$

dove:

- IMN^a è il valore netto delle immobilizzazioni del gestore del SII come definito al precedente comma 7.4;
- CCN^a è la quota a compensazione del capitale circolante netto, come specificato al comma 8.2;
- LIC^a è il valore delle immobilizzazioni in corso del gestore del SII, come specificato nel successivo comma 8.4;
- $FAcc^a$ è pari alla somma dei seguenti fondi accantonamento, come risultante dal bilancio dell'anno $(a - 1)$ del gestore del SII, dedotti gli accantonamenti e le rettifiche in eccesso rispetto all'applicazione di norme tributarie come risultanti dal bilancio del gestore del SII:
 - a) fondi per trattamento di fine rapporto, incluso il fondo trattamento fine mandato degli amministratori, per la sola quota parte trattenuta dal gestore del SII;
 - b) fondi per trattamento di quiescenza;
 - c) fondi rischi e oneri;
 - d) fondi accantonamento per la restituzione della quota non dovuta della tariffa di depurazione, in applicazione del D.M. 30 settembre 2009;
 - e) fondo per il ripristino dei beni di terzi;
 - f) fondo vincolato al finanziamento della spesa per investimenti alimentato da accantonamenti della penalità prevista per il mancato

- rispetto degli obiettivi di qualità e di investimento;
- g) fondi per il finanziamento di tariffe sociali o di solidarietà;
- $FoNI_{non_inv}^a$ è la quota parte di FoNI non ancora investita.

8.2 La quota a compensazione del capitale circolante netto (CCN^a), riferita all'anno a , in fase di strutturazione, è pari a:

$$CCN^a = \left(\frac{90}{365} * Ricavi_{prev,SII-A1}^a - \frac{60}{365} * Costi_{prev,SII,B6+B7}^a \right)$$

dove:

- $Ricavi_{prev,SII-A1}^a$ è il valore previsionale dei ricavi di natura tariffaria, iscritti alla voce A1 di Conto Economico del gestore, che tengono conto del progressivo allargamento del perimetro gestionale nel corso dell'anno a ;
- $Costi_{prev,SII,B6+B7}^a$ è il valore previsionale dei costi operativi relativi al SII, iscritti alle voci B6 e B7 del Conto Economico del gestore, che tengono conto del progressivo allargamento del perimetro gestionale nel corso dell'anno a .

8.3 Il valore delle immobilizzazioni in corso del gestore del SII (LIC^a), relativo all'anno a , è pari al saldo delle medesime rilevato nel bilancio d'esercizio del gestore alla data del 31 dicembre dell'anno $(a - 1)$, al netto dei saldi che risultino invariati da più di 4 anni.

8.4 Per ciascun anno a il valore delle immobilizzazioni del gestore del SII finanziate a fondo perduto con contributi pubblici e/o privati (CIN_{fp}^a), è pari a:

$$CIN_{fp}^a = \sum_c \left[\sum_{t=2022}^{a-1} (CFP_{c,t} * dfl_t^a - FA_{CFP,c,t}^a) \right]$$

dove:

- $CFP_{c,t}$ è il valore dei contributi a fondo perduto incassati dal gestore del SII nell'anno t per la realizzazione delle immobilizzazioni di categoria c ;
- $FA_{CFP,c,t}^a$ è il fondo ammortamento del gestore del SII, calcolato al 31 dicembre dell'anno a , dei contributi a fondo perduto incassati nell'anno t per la realizzazione delle immobilizzazioni di categoria c , ricostruito,



qualora non risultante dalle scritture contabili, secondo i medesimi criteri di ammortamento utilizzati per le immobilizzazioni della medesima categoria.

8.5 Per ciascun anno, ai fini della determinazione di CFP e FA_{CFP} si fa riferimento ai contributi a fondo perduto in conto capitale, erogati da qualsiasi soggetto, pubblico o privato, e finalizzati alla realizzazione degli investimenti del SII, inclusi i contributi di allacciamento.

8.6 La componente CFP , in ciascun anno, comprende anche la voce $FoNI_{spesa}^t$ definita al successivo comma 12.2.

8.7 Per ciascun anno a il fondo ammortamento dei contributi a fondo perduto del gestore del SII (FA_{CFP}^a) è pari a:

$$FA_{CFP}^a = \sum_c \sum_{t=2022}^{a-1} AMM_{CFP,c,t} * dfl_t^a$$

dove:

- FA_{CFP}^a è il fondo ammortamento del gestore del SII, nell'anno a , dei contributi a fondo perduto incassati;
- $AMM_{CFP,c,t}$ è la quota di ammortamento dei contributi a fondo perduto relativi alle immobilizzazioni di categoria c , incassati nell'anno t .

Articolo 9 - Ammortamento delle immobilizzazioni del gestore del SII

9.1 Per ciascun anno a l'ammortamento delle immobilizzazioni del gestore del SII (AMM^a) è pari a:

$$AMM^a = AMM_{IP}^a - AMM_{CFP}^a$$

dove:

- AMM_{IP}^a è la quota di ammortamento dell'anno a dei cespiti realizzati dal gestore del SII, al lordo dei contributi a fondo perduto incassati;
- AMM_{CFP}^a è la quota di ammortamento dell'anno a dei contributi a fondo perduto incassati da gestore del SII.

9.2 Per ciascun anno a l'ammortamento dei cespiti realizzati dal gestore del SII, al lordo dei contributi a fondo perduto incassati (AMM_{IP}^a) è pari a:

$$AMM_{IP}^a = \max \left[0; \sum_c \sum_{t=2022}^a \min \left(\frac{IP_{c,t}}{VU_{c,t}} * dfl_t^a; IMN_{c,t}^a \right) \right]$$

dove:

- $VU_{c,t}$ è la vita utile regolatoria delle immobilizzazioni di categoria c calcolata, per ciascun anno t come precisato al comma 9.3;
- $IMN_{c,t}^a$ è il valore netto, nell'anno a , delle immobilizzazioni del gestore del SII, di categoria c iscritte a patrimonio nell'anno t , come definito al comma 7.4;

9.3 La vita utile regolatoria di ciascuna categoria c di immobilizzazioni ($VU_{c,t}$), è rappresentata nella seguente tabella:

id	Attività	Macro-indicatore di riferimento*	Categoria di immobilizzazioni	$VU_{c,t}$
2	Acquedotto	M0-M1-M2-MC1	Condotte di acquedotto	40
3	Acquedotto	M0-M1-M2-M3	Altre opere idrauliche fisse di acquedotto	40
4	Acquedotto	M0-M1-M2	Serbatoi	40
5	Acquedotto	M1-M2-M3	Impianti di sollevamento e pompaggio di acquedotto	8
6	Acquedotto	M0-M3	Impianti di potabilizzazione	20
7	Acquedotto	M0-M3	Altri trattamenti di potabilizzazione (tra cui dispositivi di disinfezione, staccatura, filtrazione, addolcimento)	12
8	Acquedotto	M1-MC1-MC2	Gruppi di misura - altre attrezzature di acquedotto	10
9	Acquedotto	M1-M2-M3	Sistemi informativi di acquedotto	5
10	Acquedotto	M1-M2-M3	Telecontrollo e teletrasmissione di acquedotto	8
11	Fognatura	M4	Condotte fognarie	50
12	Fognatura	M4	Sifoni e scaricatori di piena e altre opere idrauliche fisse di fognatura	40
13	Fognatura	M0-M4	Vasche di laminazione e vasche di prima pioggia	40
14	Fognatura	M4	Impianti di sollevamento e pompaggio di fognatura	8
15	Fognatura	M4	Gruppi di misura - altre attrezzature di fognatura	10
16	Fognatura	M4	Sistemi informativi di fognatura	5
18	Fognatura	M4	Telecontrollo e teletrasmissione di fognatura	8
19	Depurazione	M5-M6	Impianti di sollevamento e pompaggio di depurazione	8
20	Depurazione	M6	Tecniche naturali di depurazione (tra cui fitodepurazione e lagunaggio)	40

21	Depurazione	M6	Impianti di depurazione – trattamenti sino al preliminare, integrativo, primario - fosse settiche e fosse Imhoff	20
22	Depurazione	M5-M6	Impianti di depurazione – trattamenti sino al secondario	20
23	Depurazione	M0-M5-M6	Impianti di depurazione – trattamenti sino al terziario e terziario avanzato	20
24	Depurazione	M5	Impianti di essiccamento fanghi e di valorizzazione dei fanghi (tra cui mono-incenerimento, pirolisi, gassificazione)	20
25	Depurazione	M5-M6	Gruppi di misura - altre attrezzature di depurazione	10
26	Depurazione	M5-M6	Sistemi informativi di depurazione	5
27	Depurazione	M6	Telecontrollo e teletrasmissione di depurazione	8
28	Comune	M0-M1-M2-M3-M4-M5-M6	Altri impianti	20
29	Comune	M3-M6	Laboratori e attrezzature	10
30	Comune	MC1-MC2-M0-M1-M2-M3-M4-M5-M6	Sistemi informativi	5
31	Comune	M0-M1-M2-M3-M4-M5-M6	Telecontrollo e teletrasmissione	8
32	Comune	MC1-MC2- M1-M2-M3-M4-M5-M6	Autoveicoli - automezzi	5
1	Comune	-	Terreni	-
33	Comune	MC1-MC2	Fabbricati non industriali	40
34	Comune	M0-M1-M2-M3-M4-M5-M6	Fabbricati industriali	40
35	Comune	-	Costruzioni leggere	20
36	Comune	M0-M1-M2-M3-M4-M5-M6	Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione	5
37	Comune	M3-M6-MC1-MC2	Altre immobilizzazioni materiali e immateriali	7
38	Acquedotto	M0	Grandi dighe	60
39	Acquedotto	M0	Piccole dighe	30

9.4 Per ciascun anno a l'ammortamento dei contributi a fondo perduto incassati dal gestore del SII (AMM_{CFP}^a) è pari a:

$$AMM_{CFP}^a = \sum_c \sum_{t=2022}^a \min \left(\frac{CFP_{c,t}}{VU_{c,t}} * dfl_t^a; CFP_{c,t} * dfl_t^a - FA_{CFP,c,t}^a \right)$$

dove:

- $CFP_{c,t}$ è il valore del contributo a fondo perduto incassato nell'anno t dal gestore del SII per la realizzazione di infrastrutture di categoria c ;
- $FA_{CFP,c,t}^a$ è il fondo ammortamento dei contributi a fondo perduto del gestore del SII al 31 dicembre dell'anno a .



Articolo 10 - Oneri finanziari del gestore del SII

10.1 Per ciascun anno a gli oneri finanziari del gestore del SII (OF^a), riferiti alle immobilizzazioni entrate in esercizio, nonché al saldo delle immobilizzazioni in corso sono pari a:

$$OF^a = (k_m + \alpha) * \left(1 - \frac{CIN_{fp}^a}{CIN^a}\right) * CIN^a$$

dove:

- $k_m = (r_f^{real} + WRP) * \frac{1}{(1+CS/CnS)} + k_d^{real} * (1 - t_c) * \frac{CS/CnS}{(1+CS/CnS)}$
- α è la componente a copertura della rischiosità, come specificato al successivo comma 10.2;
- r_f^{real} è il tasso *risk free* reale, che assume valore fissato da ARERA o, in mancanza, valore pari al tasso di rendimento lordo medio rilevato al collocamento dei BTP a 10 anni nel corso dell'anno ($a - 1$);
- WRP è il *Water Utility Risk Premium*;
- CS/CnS è il rapporto standard tra le immobilizzazioni a cui si applica lo scudo fiscale e le altre immobilizzazioni, posto pari ad 1;
- k_d^{real} è il rendimento di riferimento delle immobilizzazioni, comprensivo del *Debt Risk Premium*;
- t_c è l'aliquota per il calcolo dello scudo fiscale degli oneri finanziari, posta pari alla vigente aliquota IRES.

10.2 La componente a copertura della rischiosità (α) è pari a:

$$\alpha = \beta * ERP * \frac{1}{1 + CS/CnS}$$

dove:

- β è la rischiosità relativa del SII rispetto a quella media di mercato;
- ERP è il premio per il rischio di mercato, considerante le specificità del settore idrico.

10.3 Con proprio provvedimento, l'Ente di Governo d'ambito definisce i valori dei coefficienti $\alpha, \beta, ERP, r_f^{real}, WRP, k_d^{real}, t_c$ recependo, ove possibile, i valori fissati dall'Autorità di regolazione a livello nazionale.



- 10.4 In sede di predisposizione tariffaria, per controllo circa il mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario della gestione l'Ente di Governo verifica la coerenza fra il valore degli Oneri Finanziari riconosciuti in tariffa nell'anno a e il valore rilevato nel bilancio d'esercizio del gestore dell'anno $(a - 1)$ e/o nel bilancio previsionale dell'anno a .

Articolo 11 - Oneri fiscali del gestore del SII

- 11.1 Per ciascun anno a l'onere fiscale del gestore del SII ($OFisc^a$) è posto pari a:

$$OFisc^a = t_c * Rai^a$$

dove:

- Rai^a è il risultato ante imposte del gestore del SII, valutato forfetariamente come specificato al comma 11.2;

- 11.2 Per ciascun anno a il risultato ante imposte del gestore del SII (Rai^a) è valutato forfetariamente pari a:

$$Rai^a = \left\{ \frac{\left[1 + \frac{(k_m + \alpha + 1) * (1 + rpi) - 1}{1 - T} \right]}{1 + rpi} - 1 \right\} * \left(1 - \frac{CIN_{fp}^a}{CIN^a} \right) * CIN^a$$

dove:

- T è l'aliquota media di tassazione nel settore del SII il cui valore è definito dall'Ente di Governo d'Ambito tenendo conto dei valori fissati dall'Autorità di regolazione a livello nazionale.



TITOLO IV - FONDO NUOVI INVESTIMENTI

Articolo 12 - Destinazione del Fondo nuovi investimenti

- 12.1 È fatto obbligo al gestore del SII di destinare esclusivamente alla realizzazione dei nuovi investimenti, individuati come prioritari nel territorio servito, la quota del vincolo riconosciuto ai ricavi destinata al Fondo nuovi investimenti ($FoNI^a$).
- 12.2 Con riferimento alle tariffe dell'anno a , la quota parte di $FoNI_{spesa}$ investita nell'anno $(a - 1)$ ai fini della determinazione del valore lordo delle immobilizzazioni del gestore del SII nell'anno a è allocata proporzionalmente a ciascuna categoria di cespiti c realizzati nell'anno $(a - 1)$ ed è considerata interamente come contributo a fondo perduto percepito nel medesimo anno.

Articolo 13 - Componenti del Fondo nuovi investimenti

- 13.1 In ciascun anno a il Fondo nuovi investimenti ($FoNI^a$) è costituito dalla componente riscossa a titolo di finanziamento anticipato dei nuovi investimenti, pari a:

$$FoNI^a = \max[0; \varphi * (IP_{exp,nettoCFP}^a - Capex^a)]$$

dove:

- φ è fissato dell'Ente di Governo d'ambito in fase di predisposizione tariffaria nell'intervallo $0,0 \div 0,8$;
- $IP_{exp,nettoCFP}^a$ sono gli investimenti programmati dal gestore nel periodo compreso fra l'anno a e l'anno $(a + 3)$ al netto dei contributi a fondo perduto già deliberati.



TITOLO V - COSTI OPERATIVI

Articolo 14 - Determinazione dei costi operativi riconosciuti in tariffa

14.1 Ai fini del riconoscimento tariffario, in ciascun anno a , i costi operativi sono definiti come:

$$Opex^a = Opex_{end}^a + Opex_{al}^a + Op_{new}^a$$

dove:

- $Opex_{end}^a$ sono i costi operativi endogeni nel periodo temporale di riferimento;
- $Opex_{al}^a$ sono i costi operativi aggiornabili;
- Op_{new}^a sono i costi operativi previsionali derivanti da una o più delle seguenti casistiche:
 - a) integrazione di gestioni;
 - b) estensione del perimetro dei servizi forniti;
 - c) variazioni significative nei processi tecnici gestiti.

Articolo 15 - Costi operativi endogeni

15.1 In fase di strutturazione, in sede di prima applicazione del presente Metodo Tariffario, qualora coincidente con il primo anno di operatività del gestore del SII, la componente di costo relativa ai costi operativi endogeni ($Opex_{end}^a$) viene definita come segue:

$$Opex_{end}^a = \sum costi_prod^{exp,a} - \left[CO_{EE}^{exp,a} + CO_{ws}^{exp,a} + CO_{fanghi}^{exp,a} + \sum_p (MT_p^a + AC_p^a) + CO_{altri}^{exp,a} \right]$$

dove:

- $costi_prod^{exp,a}$ sono i costi operativi previsionali, risultanti da bilancio previsionale o budget del gestore per il primo anno di operatività, riferibili alle voci B6, B7, B8, B9, B11, B12, B13, B14 di Conto Economico per il perimetro del SII.

15.2 In fase di strutturazione, successivamente rispetto alla prima applicazione del

presente Metodo Tariffario, la componente di costo relativa ai costi operativi endogeni ($Opex_{end}^a$) viene definita come segue:

$$Opex_{end}^a = \left\{ \sum costi_{prod}^{a-1} - [CO_{EE}^{effettivo,a-1} + CO_{ws}^{effettivo,a-1} + CO_{fanghi}^{effettivo,a-1} + \sum_p (MT_p^a + AC_p^a) + CO_{altri}^{effettivo,a}] \right\} * (1 + I^t)$$

- 15.3 In fase di strutturazione, l'Ente di Governo d'ambito ha la facoltà di non valorizzare i costi generali, di staff o di start-up del gestore.

Articolo 16 - Costi operativi aggiornabili

- 16.1 In fase di strutturazione, in sede di prima applicazione del presente Metodo Tariffario, qualora coincidente con il primo anno di operatività del gestore del SII, la componente di costo relativa ai costi operativi aggiornabili ($Opex_{al}^a$) viene definita come segue:

$$Opex_{al}^a = CO_{EE}^{exp,a} + CO_{ws}^{exp,a} + CO_{fanghi}^{exp,a} + \sum_p (MT_p^a + AC_p^a) + CO_{altri}^{exp,a}$$

dove:

- $CO_{EE}^{exp,a}$ sono i costi previsionali per l'acquisto di energia elettrica, al netto dell'autoconsumo, per l'anno a;
- $CO_{ws}^{exp,a}$ sono i costi previsionali per acquisti all'ingrosso inerenti alla fornitura di acqua o servizi di fognatura e depurazione;
- $CO_{fanghi}^{exp,a}$ è il costo previsionale per lo smaltimento dei fanghi da depurazione;
- MT_p^a è il valore a moneta corrente delle rate dei mutui stipulati per il finanziamento delle infrastrutture del SII al cui rimborso ciascun Ente locale ha diritto in virtù della concessione in uso delle proprie infrastrutture;
- AC_p^a è il valore a moneta corrente dei canoni connessi alla stipula di taluni contratti di finanziamento, come definito al comma 1.1;
- $CO_{altri}^{exp,a}$ è la sommatoria dei costi previsionali relativi a:
 - a) spese di funzionamento dell'Ente di Governo d'ambito;
 - b) contributo all'Autorità di regolazione;
- c) oneri locali, per la parte non ricompresa tra i costi ambientali e della risorsa: canoni di derivazione/sottensione idrica, contributi per consorzi di bonifica, contributi a comunità montane, canoni per restituzione



acque, oneri per la gestione di aree di salvaguardia, nonché altri oneri tributari locali quali TOSAP, COSAP, IMU, TARI, con una componente negativa pari ai contributi in conto esercizio previsionali.

- 16.2 In fase di strutturazione, successivamente alla prima applicazione del presente Metodo Tariffario, ed in fase di gestione a regime la componente di costo relativa ai costi operativi aggiornabili ($Opex_{al}^a$) viene definita come segue:

$$Opex_{al}^a = CO_{EE}^a + CO_{ws}^a + CO_{fanghi}^a + \sum_p (MT_p^a + AC_p^a) + CO_{altri}^a$$

Articolo 17 - Costi dell'energia elettrica

- 17.1 In fase di strutturazione la componente di costo per l'energia elettrica riconosciuta ai fini tariffari (CO_{EE}^a) è pari a:

$$CO_{EE}^a = \{ \min[CO_{EE}^{effettivi,a-1}; (CO_{EE}^{medio,a-1} * kWh^{a-1}) * 1,1] \} * (1 + I^t) + CO_{EE}^{\Delta P,a}$$

dove:

- $CO_{EE}^{effettivi,a-1}$ è il costo totale della fornitura elettrica sostenuto nell'anno precedente quello di determinazione tariffaria dal gestore del SII; il costo totale è determinato sulla base di criteri di competenza;
- $CO_{EE}^{medio,a-1}$ è il costo medio di settore della fornitura elettrica sostenuto nell'anno (a - 1), valutato dall'Autorità di regolazione;
- kWh^{a-1} è il consumo di energia elettrica sostenuto nell'anno precedente quello di determinazione tariffaria dal gestore del SII;
- $CO_{EE}^{\Delta P,a}$ è il costo previsionale della fornitura elettrica per i territori oggetto di aggregazione gestionale nell'anno a.

Articolo 18 - Costi degli acquisti all'ingrosso

- 18.1 In fase di strutturazione la componente di costo per gli acquisti all'ingrosso riconosciuta ai fini tariffari (CO_{ws}^a) è pari a:

$$CO_{ws}^a = CO_{ws}^{effettivi,a-1} + CO_{ws}^{\Delta P,a}$$

dove:

- $CO_{WS}^{effettivi,a-1}$ è il costo totale della fornitura all'ingrosso sostenuto nell'anno precedente quello di determinazione tariffaria dal gestore del SII; il costo totale è determinato sulla base di criteri di competenza;
- $CO_{WS}^{\Delta P,a}$ è il costo previsionale della fornitura all'ingrosso per i territori oggetto di aggregazione gestionale nell'anno a.

Articolo 19 - Costi per lo smaltimento dei fanghi da depurazione

19.1 In fase di strutturazione la componente di costo per lo smaltimento dei fanghi da depurazione riconosciuta ai fini tariffari (CO_{fanghi}^a) è pari a:

$$CO_{fanghi}^a = CO_{fanghi}^{effettivi,a-1} * (1 + I^t) + CO_{fanghi}^{\Delta P,a}$$

dove:

- $CO_{fanghi}^{effettivi,a-1}$ è il costo totale per il trasporto e lo smaltimento dei fanghi da depurazione sostenuto nell'anno precedente quello di determinazione tariffaria dal gestore del SII; il costo totale è determinato sulla base di criteri di competenza;
- $CO_{fanghi}^{\Delta P,a}$ è il costo previsionale per il trasporto e lo smaltimento dei fanghi da depurazione per i territori oggetto di aggregazione gestionale nell'anno a.

Articolo 20 - Altre componenti di costo operativo

20.1 La componente a copertura degli altri costi operativi (CO_{altri}^a) è pari a:

$$CO_{altri}^a = CO_{ATO}^a + CO_{Autorità}^a + CO_{mor}^a + CO_{res}^a$$

dove:

- CO_{ATO}^a è la voce di costo a copertura delle spese di funzionamento dell'Ente di governo dell'ambito;
- $CO_{Autorità}^a$ è la componente a copertura del contributo all'Autorità di regolazione;
- CO_{mor}^a è la componente a copertura dei costi di morosità;
- CO_{res}^a include gli oneri locali, quali (per la quota non ricompresa tra i costi ambientali e della risorsa): canoni di derivazione/sottensione idrica,

contributi per consorzi di bonifica, contributi a comunità montane, canoni per restituzione acque, oneri per la gestione di aree di salvaguardia, nonché altri oneri tributari locali quali TOSAP, COSAP, IMU, TARI, TASI; una componente negativa pari ai contributi in conto esercizio percepiti nell'anno $(a - 1)$ dal gestore.

20.2 La spesa di funzionamento dell'Ente di governo d'ambito (CO_{ATO}^a), per ciascun anno a , è posta pari a:

$$CO_{ATO}^a = \min \left[CO_{ATO}^{effettivo,a-1} * (1 + I^t); CO_{ATO}^{medio,2013} * pop_{ATO}^a * z * \prod_{t=2014}^a (1 + I^t) \right]$$

dove:

- $CO_{ATO}^{effettivo,a-1}$ è il costo totale a copertura delle spese di funzionamento dell'Ente di Governo d'ambito sostenuto nell'anno precedente quello di determinazione tariffaria dal gestore del SII;
- $CO_{ATO}^{medio,2013}$ è il costo medio di settore delle spese di funzionamento dell'Ente di Governo d'ambito sostenute nell'anno 2013, valutato dall'Autorità di regolazione nazionale in ragione di 1,01 Euro/abitante;
- pop_{ATO}^a è la popolazione residente nel territorio dell'ATO servita dal gestore;
- z è il parametro moltiplicativo che esprime lo scostamento massimo ammesso in tariffa delle spese di funzionamento dell'Ente di governo dell'ambito addebitate al gestore rispetto alla media di settore; tale parametro assume valore 2;
- $\prod_{t=2014}^a (1 + I^t)$ è la produttoria dei tassi di inflazione, che si applica a partire dall'anno successivo a quello del parametro di riferimento fino all'anno di determinazione tariffaria a .

20.3 La componente a copertura del contributo all'Autorità di regolazione ($CO_{Autorità}^a$), per ciascun anno a , è posta pari a:

$$CO_{Autorità}^a = Ricavi_{A1+A5}^{a-1} * quota\%$$

dove:



- $Ricavi_{A1+A5}^{a-1}$ è la sommatoria delle voci A1 e A5 del Conto Economico del gestore, riferite al SII nell'anno precedente quello di determinazione tariffaria;
- $quota\%$ è l'aliquota del contributo determinata dal più recente provvedimento in materia dell'Autorità di regolazione.

20.4 La componente a copertura dei costi di morosità (CO_{mor}^a), per ciascun anno a , è riconosciuto in via parametrica al fine di incentivare l'efficienza dell'attività di recupero credito, nella misura massima risultante da:

$$CO_{mor}^a = Fatturato^{a-1} * \sigma$$

dove:

- $Fatturato^{a-1}$ è il fatturato realizzato dal gestore nell'anno $(a - 1)$, comprensivo delle componenti perequative;
- σ è il tasso medio di morosità, valorizzato dall'Ente di Governo d'ambito nell'intervallo 0 - 2,4%.

Articolo 21 - Costi operativi previsionali per cambiamenti sistematici

- 21.1 L'Ente di Governo d'ambito ha la facoltà di quantificare, su proposta del gestore, una componente di costo (Op_{new}^a) derivante da una o più delle seguenti casistiche:
- integrazione di gestioni;
 - estensione del perimetro dei servizi forniti;
 - variazioni significative nei processi tecnici gestiti;
 - variazioni sistematiche e significative nella struttura dei costi del gestore
- 21.2 La componente Op_{new}^a viene predisposta limitatamente alla quota di costi afferenti alle nuove attività o al nuovo perimetro, sulla base di dati oggettivi, verificabili e ispirati alla minimizzazione dei costi, tenendo in debita considerazione i potenziali effetti di scala.
- 21.3 In fase di strutturazione, in sede di prima applicazione del presente Metodo Tariffario, qualora coincidente con il primo anno di operatività del gestore del SII, la componente di costo Op_{new}^a è pari a zero.

TITOLO VI - COSTI AMBIENTALI E DELLA RISORSA

Articolo 22 - Componente a copertura dei costi ambientali e della risorsa

22.1 Per ciascun anno a è riconosciuta una componente tariffaria (ERC_a) legata ai costi operativi riconducibili ai costi ambientali ($EnvC$) e della risorsa ($ResC$) che comprende:

- canoni di derivazione;
- costi per la manutenzione ordinaria e la gestione stagionale delle aree di salvaguardia delle fonti di approvvigionamento;
- costi per lo svuotamento periodico o la bonifica delle fosse *imhoff*, qualora non compresi nella componente CO_{fanghi}^a ;
- contributi a Unités des Communes o altri Enti locali per la realizzazione di interventi, ordinari o straordinari, di sistemazione idrogeologica, messa in sicurezza del territorio, etc.;
- altri oneri locali legati alla compensazione degli impatti delle opere (es. costi per obblighi ittiogenici, di riforestazione, etc. quando non capitalizzati);
- altri costi individuati dall'Ente di Governo d'ambito.

22.2 In fase di strutturazione la componente di costo è pari a:

$$ERC_{opex}^a = ERC_{opex}^{effettivi,a-1} * (1 + I^t) + ERC_{opex}^{\Delta P,a}$$

dove:

- $ERC_{opex}^{effettivi,a-1}$ è la somma dei costi classificabili come ERC ai sensi del precedente comma 22.1 sostenuti nell'anno precedente quello di determinazione tariffaria dal gestore del SII; il costo totale è determinato sulla base di criteri di competenza;
- $ERC_{opex}^{\Delta P,a}$ è il valore previsionale, per le medesime categorie di costi, per i territori oggetto di aggregazione gestionale nell'anno a .

TITOLO VII - SOSTENIBILITÀ FINANZIARIA EFFICIENTE

Articolo 23 - Componenti a conguaglio inserite nel VRG

23.1 In ciascun anno a , vengono determinate le componenti a conguaglio relative al precedente anno $(a - 1)$, definite come:

$$RC_{TOT}^a = (RC_{VOL}^a + RC_{EE}^a + RC_{ws}^a + RC_{ERC}^a + RC_{altro}^a) * (1 + I^t)$$

dove:

- RC_{TOT}^a è il recupero totale dello scostamento tra il VRG calcolato ai fini della determinazione del moltiplicatore tariffario e quanto dovuto effettivamente al gestore nell'anno $(a - 1)$;
- RC_{VOL}^a è il recupero dello scostamento tra le tariffe effettivamente applicate rispetto al VRG calcolato per l'anno $(a - 1)$ conseguente a variazione dei volumi fatturati o a eventuali modifiche nell'approvazione del moltiplicatore tariffario ϑ^{a-1} ;
- RC_{EE}^a è il recupero dello scostamento tra la componente a copertura dei costi di energia elettrica calcolata nel VRG dell'anno $(a - 1)$ ed i costi spettanti;
- RC_{ws}^a è il recupero dello scostamento tra la componente a copertura dei costi all'ingrosso calcolata nel VRG dell'anno $(a - 1)$ ed i costi spettanti;
- RC_{ERC}^a è il recupero dello scostamento tra il valore della componente ERC_{opex}^a e quanto dovuto effettivamente ad ogni gestore nell'anno $(a - 1)$ per le medesime tipologie di costo;
- RC_{altro}^a è il recupero dello scostamento tra quanto previsto nel calcolo del VRG dell'anno $(a - 2)$ e gli esborsi effettivamente sostenuti per le voci dettagliate nel successivo comma 27.1.

Articolo 24 - Conguaglio su volumi e tariffe

24.1 In ciascun anno a , il recupero dello scostamento tra le tariffe effettivamente applicate rispetto al VRG calcolato per l'anno $(a - 1)$ conseguente a variazione dei volumi fatturati o a eventuali modifiche nell'approvazione del moltiplicatore tariffario ϑ^{a-1} è pari a:

$$RC_{VOL}^a = \sum_u \vartheta^{a-1} * tarif_{anno_base}^u * (vscal_u^{a-2})^T - \sum_u tarif_u^{a-1} * (vscal_u^{a-1})^T$$

Articolo 25 - Conguaglio dei costi dell'energia elettrica

- 25.1 In ciascun anno a , il recupero dello scostamento tra la componente a copertura dei costi di energia elettrica calcolata nel VRG dell'anno $(a - 1)$ ed i costi spettanti è pari a:

$$RC_{EE}^a = \min(CO_{EE}^{effettivo,a-1}; CO_{EE}^{medio,a-1} * kWh^{a-1} * 1,1) - CO_{EE}^{a-1}$$

Articolo 26 - Conguaglio dei costi per acquisti all'ingrosso

- 26.1 In ciascun anno a , il recupero dello scostamento tra la componente a copertura dei costi all'ingrosso calcolata nel VRG dell'anno $(a - 1)$ ed i costi spettanti è pari a:

$$RC_{ws}^a = CO_{ws}^{effettivo,a-1} - CO_{ws}^{a-1}$$

Articolo 27 - Conguaglio su altre componenti di costo

- 27.1 In ciascun anno a , la componente di recupero dello scostamento tra quanto previsto nel calcolo del VRG dell'anno $(a - 1)$ e gli esborsi effettivamente sostenuti è prevista per le seguenti voci:

- a) RC_{COres}^a : recupero dello scostamento tra il valore della componente CO_{res}^a a copertura degli oneri locali e l'esborso effettivamente sostenuto dal gestore per tale voce di costo;
- b) $RC_{Autorità}^a$: recupero dello scostamento tra la componente a copertura del contributo versato all'Autorità di regolazione previsto nel VRG dell'anno $(a - 1)$ ed i costi effettivamente sostenuti;
- c) costi sostenuti per variazioni sistemiche nelle condizioni di erogazione del servizio o per il verificarsi di eventi eccezionali.

Articolo 28 - Valore residuo del gestore del SII

- 28.1 Il valore residuo del gestore del SII in caso di subentro è pari alla sommatoria del valore residuo relativo ai cespiti del gestore del SII con il valore dei conguagli maturati sulle grandezze tariffarie di competenza della gestione oggetto di subentro.
- 28.2 Il valore residuo dei cespiti è pari a:

$$VR^a = \sum_c \left\{ \sum_{t=2022}^a [(IP_c^t * dfl_t^a - FA_{IP,c,t}) - (CFP_{c,t} * dfl_t^a - FA_{CFP,c,t})] \right\} + LIC^a$$



DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA N. 3 DEL 25/01/2024

OGGETTO: SETTORE REGOLAZIONE TARIFFARIA. APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA DI "SCHEMA REGOLATORIO DI CONVERGENZA PER LA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA", AI SENSI DELL'ART. 7, COMMA 2, DELLA L.R. 7/2022

N. COMUNE	COGNOME E NOME	PRESENTE	ASSENTE	N. COMUNE	COGNOME E NOME	PRESENTE	ASSENTE
Allein	COLLOMB PIERGIORGIO	X		Jovençon	BELLI STEFANO	X	
Antey-Saint-André	POLETTO MARCO		X	La Magdeleine	DUROUX MAURO	X	
Aosta	NUTI GIANNI	X		La Salle	SALICE LORIS	X	
Arnad	BERTOLIN ALEXANDRE		X	La Thuile	FERRARIS MATHIEU	X	
Arvier	LUCIANAZ MAURO		X	Lillianes	DE GIORGIS DANIELE		X
Avise	JUNOD NADIR	X		Montjovet	NIGRA JEAN- CHRISTOPHE	X	
Ayas	BRUNOD ALEX	X		Morgex	BARZAGLI FEDERICO	X	
Aymavilles	PETEV LOREDANA	X		Nus	ROSSET CAMILLO	X	
Bard	MARTINO SILVANA	X		Ollomont	VEVEY DAVID		X
Bionaz	NICASE VALTER	X		Oyace	CLOS STEFANIA		X
Brissogne	MENABREAZ BRUNO	X		Perloz	CHANOUX IVANA		X
Brusson	GRIVON DANILO	X		Pollein	FILIPPINI ANGELO		X
Challand-Saint-Anselme	DUFOUR PIERO	X		Pont-Saint-Martin	SUCQUET MARCO	X	
Challand-Saint-Victor	SAVIN MICHEL		X	Pontboset	CHANOUX PAOLO		X
Chambave	VESAN MARCO		X	Pontey	MARTINET LEO	X	
Chamois	PUCCI LORENZO MARIO	X		Pré-Saint-Didier	UVA ALESSANDRA	X	
Champdepraz	CRETIER MONICA		X	*Quart	BERTHOLIN FABRIZIO	X	
Champorcher	CHANOUX ALICE	X		Rhêmes-Notre-Dame	THERISOD FIRMINO		X



Charvensod	BORBÉY RONNY		X	Rhêmes-Saint-Georges	THERISOD NELLA	X	
Châtillon	DUJANY CAMILLO ANDREA	X		Roisan	DIEMOZ GABRIEL	X	
Cogne	ALLERA FRANCO		X	Saint-Christophe	CHENEY PAOLO	X	
Courmayeur	ROTA ROBERTO	X		Saint-Denis	THEODULE GUIDO	X	
Donnas	FOLLIOLEY AMEDEO	X		Saint-Marcel	BIONAZ ANDREA	X	
Doues	ABRAM GIORGIO		X	Saint-Nicolas	DOMAINE MARLÈNE	X	
Emarèse	GRIVON LUCINA		X	Saint-Oyen	DESANDRÉ ALESSIO	X	
Etroubles	CALCHERA MARCO	X		Saint-Pierre	BARMAZ ANDREA	X	
*Fénis	NICOLETTA MATTIA	X		Saint-Rhémy-en-Bosses	CIABATTONI ALBERTO PACIFICO		X
Fontainemore	GIROD SPERANZA		X	Saint-Vincent	FAVRE FRANCESCO		X
Gaby	FRANCESCO VALERIO		X	Sarre	PEPELLIN MASSIMO		X
Gignod	FARCOZ GABRIELLA		X	Torgnon	ENGAZ LORENA	X	
Gressan	MARTINET MICHEL	X		Valgrisenche	VIERIN ALINE	X	
Gressoney-La-Trinité	GIROD ALESSANDRO		X	Valpelline	LANIVI MAURIZIO		X
Gressoney-Saint-Jean	ALLIOD MATTIA		X	Valsavarenche	GEORGY ROGER		X
Hône	MICHELETTO ALEX	X		Valtournenche	CICCO ELISA MAILA	X	
Introd	ANGLESIO VITTORIO STEFANO	X		Verrayes	CHAPPELLU WANDA	X	
Issime	MONTANARI ENRICO GIUSEPPE		X	Verrès	GIOVENZI ALESSANDRO		X
Issogne	THUEGAZ PATRICK	X		Villeneuve	JOCALLAZ BRUNO EVARISTO	X	



Assistono alla seduta, il Presidente ing. Joel CRETON ed il Direttore arch. Fulvio BOVET.

* Sono presenti in sede con delega i vice Sindaci dei comuni di Quart e Fenis.

Assistono in video conferenza i Sindaci dei Comuni di: Allein, Aosta, Avise, Ayas, Aymavilles, Bard, Brissogne, Brusson, Challand-Saint-Anselme, Chamois, Champorcher, Châtillon, Courmayeur, Donnas, Etroubles, Gressan, Hône, Introd, Issogne, Jovençon, La Magdeleine, La Salle, La Thuile, Montjovet, Morgex, Nus, Pontey, Pont-Saint-Martin, Pré-Saint-Didier, Rhêmes-Saint-Georges, Roisan, Saint-Denis, Saint-Marcel, Saint-Oyen, Saint-Pierre, Torgnon, Valgrisenche, Valtourneche, Verrayes, Villeneuve.

Non assiste alla seduta il Revisore dei Conti.

PRESENTI: 45 ASSENTI: 29

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

L'ASSEMBLEA

RICHIAMATI:

- la legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54: “*Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta.*” ed in particolare gli artt. 99, e 101;
- la legge regionale 23 luglio 2010 n. 22: “*Nuova disciplina dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta. Abrogazione della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e di altre leggi in materia di personale*”;
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*”;
- il decreto legislativo n. 118, del 23 giugno 2011: “*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42*”;
- la legge regionale 5 agosto 2014, n. 6: “*Nuova disciplina dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali e soppressione delle Comunità montane*”;
- il decreto legislativo n. 126, del 10 agosto 2014: “*Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo n. 118 del 23 giugno 2011, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42*”;
- la legge regionale 30 maggio 2022, n. 7: “*Nuova disciplina dell'organizzazione del servizio idrico integrato. Modificazioni alla legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54, alla legge regionale 30 marzo 2015, n. 4, e alla legge regionale 22 dicembre 2021, n. 35.*”;



- la legge regionale 19 dicembre 2023, n. 25: “*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d’Aosta (Legge di stabilità regionale per il triennio 2024/2026). Modificazioni di leggi regionali.*”;
- la deliberazione dell’Assemblea n. 29, in data 19 dicembre 2023: “*Servizio amministrativo. Approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2024/2026*”;
- la deliberazione dell’assemblea n. 30, in data 19 dicembre 2023: “*Settore Finanziario. Approvazione del Bilancio pluriennale di previsione per il triennio 2024/2026*”.

VISTI:

- lo STATUTO del BIM approvato con provvedimento dell’Assemblea n. 2, del 16 giugno 2022 ed in particolare l’articolo 13, comma 2, lettera d), il quale prevede che spetta all’Assemblea l’approvazione degli atti fondamentali, tra cui, in particolare l’approvazione “delle proposte da presentare alla Regione al fine della programmazione economica, territoriale ed ambientale, o ad altri fini stabiliti dalle leggi dello Stato o della Regione”;
- il REGOLAMENTO per il funzionamento dell’ASSEMBLEA approvato con provvedimento dell’Assemblea n. 3, del 16 giugno 2022;
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, “*Norme in materia ambientale*”, parte III;
- la legge regionale 30 maggio 2022, n. 7: “*Nuova disciplina dell’organizzazione del servizio idrico integrato. Modificazioni alla legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54, alla legge regionale 30 marzo 2015, n. 4, e alla legge regionale 22 dicembre 2021, n. 35.*”;

RICHIAMATO l’art. 7 (Tariffa del servizio idrico integrato) della l.r. 7/2022 il quale, al comma 2, dispone che: “*La Giunta regionale, su proposta dell’EGA e previo parere delle Commissioni consiliari competenti, definisce, con propria deliberazione, i criteri per la determinazione delle tariffe del ciclo idrico relativi all’acquedotto, alla fognatura e alla depurazione delle acque reflue, comprensivi delle componenti tariffarie aggiuntive, tenuto conto della qualità della risorsa idrica e del servizio fornito, della copertura dei costi diretti d’investimento e di esercizio, nel rispetto dei principi eurounitari, delle direttrici della normativa tariffaria statale e del sistema regolatorio definito da ARERA*”.

DATO ATTO che:

- le “direttrici”, richiamate nell’art. 7 della l.r. 7/2022, sono state espressamente individuate all’art. 10 della deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) 580/2019/R/IDR inerente al terzo periodo regolatorio (MTI-3) poi integrate con deliberazione ARERA 639/2023/R/IDR del 28 dicembre 2023;
- il BIM, in qualità di EGA, con un supporto tecnico specialistico, ha predisposto, nel corso del 2023, una proposta di metodo tariffario idrico per la Regione autonoma Valle d’Aosta che, a parere degli Uffici del BIM, è conforme alle direttrici, come definite da ARERA, modificando esclusivamente all’interno delle stesse alcuni coefficienti e procedimenti di calcolo per tenere conto della riorganizzazione in corso del Servizio idrico integrato nel contesto valdostano;
- tale proposta è stata approvata da questa Assemblea con deliberazione n. 8 in data 23 maggio 2023 “*Approvazione della proposta di metodo tariffario idrico per la Regione autonoma Valle d’Aosta – MTI-VDA*” costituita dai seguenti documenti:
 - Relazione sulla proposta di metodo tariffario idrico per la Regione autonoma Valle d’Aosta;
 - Allegato 1 - Proposta di metodo tariffario idrico per la Regione autonoma Valle d’Aosta MTI - VdA;



- Allegato 2 - Proposta di definizione delle componenti tariffarie aggiuntive per la Regione autonoma Valle d'Aosta;
- Allegato 3 – Proposta dei valori delle componenti tariffarie aggiuntive per la Regione autonoma Valle d'Aosta;
- con nota prot. n. 1930 del 25 maggio 2023, tale proposta è stata trasmessa, alla Giunta regionale, per i successivi adempimenti previsti dall'art. 7, comma 2, della l.r. 7/2022.

PRESO ATTO che l'EGA, a seguito della richiesta della Regione, nell'ottica di leale collaborazione istituzionale, ha trasmesso tale proposta ad ARERA, con nota prot. n. 3240 in data 13 settembre, al fine di addivenire all'approvazione del nuovo metodo tariffario regionale, chiedendo un incontro per la valutazione della proposta di metodo tariffario.

CONSIDERATO che:

- in data 6 ottobre 2023 si è svolto un incontro via web tra l'EGA, il Coordinatore del Dipartimento ambiente della Regione, con alcuni rappresentanti di ARERA tra cui il Direttore della Direzione tariffe e corrispettivi ambientali, Dott. Lorenzo Bardelli, il quale ha comunicato che il rilascio di un parere, circa la conformità della proposta di metodo tariffario regionale alle direttrici nazionali, non rientra tra le attività dell'Autorità. L'Autorità ha quindi invitato l'EGA a partecipare all'imminente procedimento di consultazione per il nuovo metodo tariffario idrico (MTI-4) evidenziando e motivando in tale sede la proposta valdostana rispetto al metodo nazionale;
- nell'ambito dell'incontro, l'Autorità ha manifestato maggior apertura per l'utilizzo, da parte della Regione autonoma Valle d'Aosta, di un metodo (schema) per la convergenza alternativo a quello nazionale, inerente alla fase di strutturazione verso la gestione unica d'ambito (fase di convergenza), trattandosi di un periodo antecedente alla regolazione.

DATO ATTO che:

- questo EGA, a seguito dell'incontro con ARERA e degli accordi presi con la Regione, ha ridefinito la propria proposta di metodo tariffario non più come metodo tariffario ordinario ma quale "*Proposta di schema regolatorio di convergenza per la Regione autonoma Valle d'Aosta*" utilizzabile quindi nel periodo di strutturazione del gestore unico d'ambito (SEV); periodo coincidente con il quarto periodo regolatorio (2024 – 2029), inserendo inoltre il richiamo esplicito ai parametri econometrici di ARERA ed aggiungendo le nuove vite utili dei cespiti ed i relativi macro-indicatori;
- questo EGA ha, quindi, partecipato alla prima consultazione, indetta con deliberazione ARERA 64/2023/R/IDR, evidenziando con nota prot. n. 3748 del 03 novembre 2023, che, per un periodo transitorio coincidente verosimilmente con il quarto periodo regolatorio (2024 – 2029) necessario al passaggio delle gestioni in economia al gestore unico, l'EGA intenderebbe proporre alla Regione di utilizzare un proprio metodo di convergenza, coerente con le direttrici nazionali, proponendo l'inserimento di una specifica disposizione in tal senso all'interno del metodo nazionale MTI-4;
- con successiva nota prot. n. 4192 del 12 dicembre 2023, questo EGA ha successivamente partecipato alla seconda consultazione (orientamenti finali) indetta con deliberazione ARERA 543/2023/R/IDR, ribadendo quanto già segnalato nella prima consultazione ed allegando il testo della "*Proposta di schema regolatorio per la Regione autonoma Valle d'Aosta*".

PRESO ATTO che:

- con deliberazione ARERA 639/2023/R/IDR del 28 dicembre 2023 è stato approvato il nuovo metodo tariffario idrico (MTI-4) che, come disposto all'art. 1, si applica ai gestori che operano sul territorio nazionale ad eccezione di quelli operanti nelle Provincie



autonome di Trento e Bolzano e nelle Regioni a Statuto speciale che avessero eventualmente legiferato in materia. L'art. 1 prevede in ogni caso che, nelle Regioni a Statuto speciale, trovano comunque applicazione le direttrici della metodologia statale;

- all'art. 11 della soprarichiamata deliberazione ARERA di approvazione del nuovo metodo (MTI-4) è stata inserita un'ulteriore direttrice rispetto al previgente metodo tariffario (MTI-3) che prevede il ricorso allo schema regolatorio di convergenza, al ricorrere dei presupposti previsti dal metodo, per un periodo limitato (non oltre il 2029);
- tale nuova direttrice dispone che le regole dello schema regolatorio di convergenza, per le Regioni a Statuto speciale che avessero eventualmente legiferato in materia di criteri per la determinazione delle tariffe, possono essere anche diverse o ulteriori rispetto a quelle disciplinate all'art. 32, dell'Allegato A, del metodo nazionale.

CONSIDERATO che la previsione di questa facoltà, all'interno delle stesse direttrici, per l'utilizzo di uno schema di convergenza per le Regioni a Statuto speciale con regole differenti o ulteriori rispetto a quelle approvate da ARERA, rappresenta una novità rispetto alla precedente deliberazione dell'Autorità. Pertanto, l'EGA con nota prot. n. 185 del 12 gennaio 2024, ha comunicato tale innovazione alla Regione, per la determinazione delle modalità con cui la Regione stessa intende proseguire per poter giungere all'approvazione della tariffa da parte dell'EGA, secondo quanto previsto dall'art. 5, comma 1, lett. h) della l.r. 7/2022.

TENUTO CONTO che si rende comunque necessario che l'Assemblea, per quanto riguarda le proprie competenze, faccia proprie le modifiche prima descritte alla proposta di metodo regolatorio idrico, già approvato con propria deliberazione n. 8, del 23 maggio 2023, approvando la *“Proposta di schema regolatorio di convergenza per la Regione autonoma Valle d'Aosta”*, allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale e già trasmessa ad ARERA e alla Regione, al fine di proseguire con l'iter di approvazione da parte della Giunta regionale come stabilito dalla l.r. 7/2022.

DATO ATTO che l'art. 7 della l.r. 7/2022 fa riferimento anche alla necessità di tenere conto della qualità della risorsa idrica e del servizio fornito e che, pertanto, questo EGA, nell'ambito dell'approvazione della tariffa, definirà anche le tempistiche con cui il gestore unico d'ambito (SEV), sulla base dei subentri nei servizi delle attuali gestioni salvaguardate, dovrà assolvere agli obblighi di registrazione e comunicazione previsti per la qualità tecnica e contrattuale, facendo riferimento anche a quanto previsto nello schema di convergenza nazionale, di cui all'art. 32 dell'allegato A dell'MTI-4.

RITENUTO, pertanto, di procedere all'approvazione della *“Proposta di schema regolatorio di convergenza per la Regione autonoma Valle d'Aosta”*, allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale.

DOPO discussione sul documento costituente tale proposta e relative analisi e motivazioni,

IL PRESIDENTE

PRESO ATTO che sulla proposta della presente deliberazione la Dirigente ha espresso parere favorevole, ai sensi dell'art. 49 bis, della L.R. 7 dicembre 1998, n. 54, sotto il profilo della legittimità.

PONE ai voti il provvedimento come previsto dall'art. 36 *“Votazioni in forma palese”* del **REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA** approvato con provvedimento dell'Assemblea n. 3, del 16 giugno 2022.



DICHIARA quindi, ai sensi dell'art. 38 “*Esito delle votazioni*” il seguente esito della votazione: l'Assemblea approva.

L'ASSEMBLEA DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni in premessa, la “*Proposta di schema regolatorio per la Regione autonoma Valle d'Aosta*”, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, già trasmessa in data 12 dicembre 2023, nota prot. n. 4192, ad ARERA e alla Struttura regionale tutela qualità dell'acque, nell'ambito della consultazione per il quarto periodo regolatorio;
2. di trasmettere alla Giunta regionale la presente deliberazione per i successivi adempimenti di cui all'7, comma 2, della l.r. 7/2022 e di inoltrala, inoltre, all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), per opportuna conoscenza.



Il presente verbale, previa lettura, viene approvato e sottoscritto come segue:

IL Presidente
Joel Creton

IL Direttore Generale
Fulvio Bovet

(atto sottoscritto digitalmente)